

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 140**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2007/45/CE concernente le quantità nominali dei prodotti preconfezionati»

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 26 ottobre 2009)**

---



*Il Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI /D 75 /09

Roma, 26 OTT. 2009

*Go Presidente,*

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2007/45/CE reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2009.

-----  
Sen.  
Renato Giuseppe SCHIFANI  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge comunitaria 2008 affida al Governo il compito di adottare il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/45/CE sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati.

La direttiva 75/106/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, attuata in Italia con il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614, e la direttiva 80/232/CEE del Consiglio, del 15 gennaio 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle gamme di quantità nominali e capacità nominali ammesse per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati, attuata in Italia con il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 871, hanno disciplinato, a livello comunitario, anche le quantità nominali (gamme) per una serie di prodotti liquidi e non liquidi in imballaggi preconfezionati, allo scopo di garantire la libera circolazione dei prodotti che soddisfano i requisiti di dette direttive. Attualmente in Italia per la maggior parte dei prodotti è consentita la coesistenza di quantità nominali nazionali e di quantità nominali comunitarie.

L'evoluzione delle preferenze dei consumatori e l'innovazione, anche di tipo tecnologico, nel settore del preconfezionamento e della vendita al dettaglio hanno reso necessario valutare a livello comunitario l'adeguatezza della normativa in vigore e quindi modificarla.

Il presente schema di decreto di attuazione provvederà, pertanto, ad abrogare i decreti di recepimento relativi alle citate 2 direttive e tutte le altre disposizioni nazionali in materia di preimballaggi contrastanti o incompatibili con la nuova direttiva comunitaria.

Con il recepimento della direttiva in Italia e negli altri Paesi comunitari gli Stati membri non potranno, per motivi attinenti alle quantità nominali degli imballaggi, rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti in imballaggi preconfezionati.

Nel rispetto dei principi enunciati nel trattato, in particolare quelli relativi alla libera circolazione delle merci, la direttiva prevede che gli Stati membri possano continuare a prescrivere quantità nominali obbligatorie per il latte, il burro, la pasta secca e il caffè fino all'11 ottobre 2012, mentre per lo zucchero bianco fino all'11 ottobre 2013.

In particolare in Italia la deroga sulle gamme obbligatorie, sentite le associazioni di categoria, è stata prevista solo per il latte e la pasta secca.

Nel dettaglio lo schema di decreto legislativo consta di 10 articoli e di un allegato che si illustrano brevemente:

### ART. 1

Definisce l'oggetto e il campo di applicazione del provvedimento.

### ART. 2

Tratta la libera circolazione delle merci e disciplina i settori oggetto di deroga di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva.

### ART. 3

Stabilisce l'obbligatorietà delle gamme solo per i prodotti elencati nell'allegato.

### ART. 4

Stabilisce che per quanto riguarda i prodotti venduti in generatori di aerosol non è necessario riportare l'indicazione della quantità nominale espressa in massa.

### ART. 5

Disciplina i cosiddetti "imballaggi multipli".

#### ART. 6

Introduce modifiche all'ART. 15 (controlli) del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614 di attuazione della direttiva 75/106/CEE ed alla legge 25 ottobre 1978, n. 690 di attuazione della direttiva 76/211/CEE. In particolare sono determinate, in coerenza con quelle vigenti nel settore, le sanzioni per le violazioni alle disposizioni in materia di quantità nominali obbligatorie e, con l'occasione, viene precisato anche relativamente alle altre sanzioni previste dal citato articolo 15 che, come già avviene attualmente, che i relativi proventi sono destinati all'entrata del bilancio dello stato e che l'autorità competente è la locale Camera di commercio in relazione alle innovazioni dell'organizzazione pubblica nel frattempo intervenute e, in particolare, alla soppressione degli Uffici periferici dell'allora Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato (Uffici metrici e Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato) ed al trasferimento delle relative funzioni alle Camere di commercio medesime.

#### ART. 7

Elenca le disposizioni abrogate

#### ART. 8

Prevede che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che gli organismi pubblici provvederanno alle attività disciplinate dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### ART. 9

Fissa la data di applicazione del decreto.

#### Art. 10.

Prevede che eventuali disposizioni tecniche attuative del presente decreto o di adeguamento ad ulteriori direttive comunitarie in materia, nonché dei relativi allegati, siano adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.


#### Allegato I


Stabilisce le gamme dei valori delle quantità nominali del contenuto degli imballaggi preconfezionati e riporta la definizione dei prodotti soggetti a gamme obbligatorie.

#### Elementi di relazione tecnico finanziaria.

Il decreto non determina nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato né minori entrate, come peraltro ribadito nella clausola di invarianza finanziaria introdotta all'articolo 8, limitandosi a semplificare e ridurre gli obblighi e i vincoli sulle modalità di confezionamento dei prodotti a carico delle imprese.

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze  
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per  
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468  
provvedimento privo di effetti finanziari

162MS IV  
12.10.03  




IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



22 OTT 2009

**Relazione tecnico-normativa dello schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio.**

## **1. Aspetti tecnico normativi in senso stretto**

### **a) Necessità dell'intervento normativo**

Lo schema di decreto legislativo che si propone nasce dall'esigenza di recepire la direttiva comunitaria 2007/45/CE in materia di quantità nominali dei prodotti preconfezionati. La medesima direttiva introduce alcune modifiche alla direttiva 76/211/CEE del Consiglio ed abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio che sono state recepite rispettivamente con i seguenti provvedimenti:

- Il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614 (direttive del Consiglio 75/106/CEE e 76/211/CEE);
- Il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 871 (direttiva 80/232/CEE).

### **b) Analisi del quadro normativo**

Le norme che si propongono integrano e nel contempo introducono nuove disposizioni destinate a tenere conto dell'evoluzione delle preferenze dei consumatori, dell'innovazione nel settore del preconfezionamento e della vendita al dettaglio.

### **c) Incidenza delle norme sulle leggi e i regolamenti vigenti**

L'impatto sulla normativa vigente riguarda essenzialmente l'adeguamento del quadro normativo costituito dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614 di attuazione della direttiva 75/106/CEE dal D.P.R. 23 agosto 1982, n. 871 di attuazione della direttiva 80/232/CEE e dal D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391 sulla disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E..

In particolare tra le novità qualificanti del provvedimento, si segnala la libertà dei produttori di fornire in numerosi settori merci in quantità nominali rispondenti ai gusti dei consumatori e di stimolare così la concorrenza in termini di qualità e prezzo nel mercato interno.

### **d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

Gli interventi proposti recepiscono integralmente le disposizioni contenute nella direttiva comunitaria 2007/45/CE, compreso l'utilizzo della deroga di cui all'articolo 2, punto 2, per alcuni settori.

### **e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie a statuto speciale**

Gli interventi previsti nel decreto legislativo si esplicano su un piano generale nazionale e non rilevano incompatibilità ai fini delle competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

### **f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali**

Non si evidenziano particolari aspetti confliggenti con le leggi che prevedono il trasferimento di compiti e funzioni alle regioni e enti locali.

### **g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione**

Non si rilevano precedenti delegificazioni in materia di gamme comunitarie. Peraltro con l'articolo 10 viene introdotto un rinvio a regolamento ministeriale per l'adozione di eventuali norme attuative e per successive modifiche tecniche imposte dall'evoluzione della normativa comunitaria in materia.

## **2 Elementi di drafting normativo**

### **a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il testo in esame non introduce nuove definizioni e riprende termini e concetti già di uso corrente nella normativa in materia.

### **b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi**

Le nuove disposizioni non presentano particolari problematiche di specifici riferimenti normativi

### **c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti**

Le disposizioni che si propongono introducono e integrano norme esistenti e sono destinate a mantenere quantità nominali obbligatorie solo per alcuni prodotti in conformità alla direttiva comunitaria.

### **d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo**

Il presente decreto abroga:

- a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, l'allegato I, l'allegato II e l'allegato III del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614;
- b) l'articolo 13 della legge 25 ottobre 1978, n. 690;
- c) l'articolo 4, l'allegato I, l'allegato II e l'allegato III del D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391;
- d) il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 871 di attuazione della direttiva 80/232/CEE;
- e) l'allegato I al D.P.R. 23 agosto 1982, n. 825 di attuazione delle direttive (CEE) n. 78/891 e n. 79/1005 relative al condizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi confezionati;
- f) l'Allegato I alla legge 16 febbraio 1987;
- g) l'articolo 2, comma 1, del Decreto del Ministro delle Politiche Comunitarie 1° marzo 1988, n. 131;
- h) l'allegato I al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 106;
- i) le disposizioni contrastanti o incompatibili con il decreto.

## **3. Ulteriori elementi da allegare alla relazione**

### **a) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

Nulla da osservare

### **b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato iter.**

Non consta alcun progetto di legge in materia all'esame del Parlamento.

**Relazione AIR - Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativamente allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2007/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio**

**Sezione 1. Il contesto e gli obiettivi:**

*a) la sintetica descrizione del quadro normativo vigente;*

La legislazione nazionale oggi vigente in materia di quantità nominali dei prodotti confezionati, anche sulla base delle prescrizioni contenute in precedenti direttive comunitarie in materia (le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e la direttiva 76/211/CEE del Consiglio), prevede vincoli stringenti in merito alle gamme dei contenitori e delle confezioni legittimamente utilizzabili, al fine di standardizzare a livello nazionale ed europeo tali confezioni e contenitori e facilitare anche i confronti di prezzo da parte dei consumatori. Tale legislazione vigente in materia, si inquadra nell'ambito della complessa e articolata legislazione vigente in materia metrologica e, nello specifico, può essere individuata nell'ambito delle seguenti norme e disposizioni che si sono succedute nel tempo:

- a) decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614, ed in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 e 16, l'allegato I, l'allegato II e l'allegato III;
- b) legge 25 ottobre 1978, n. 690, ed in particolare gli articoli 1, 2, 12 e 13 di tale legge, e decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E, ed in particolare l'articolo 4, l'allegato I, l'allegato II e l'allegato III;
- c) decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, recante attuazione della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, ed in particolare l'articolo 4;
- d) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, di attuazione della direttiva 80/232/CEE;
- e) decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, di attuazione delle direttive (CEE) n. 78/891 e n. 79/1005 relative al condizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati, e in particolare l'allegato I;
- f) la legge 16 febbraio 1987, n. 47, e in particolare l'Allegato I;
- g) decreto del Ministro delle Politiche Comunitarie 1° marzo 1988, n. 131, ed in particolare l'articolo 2;
- h) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 106, ed in particolare l'allegato I.

*b) l'illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione;*

La vigente situazione normativa nazionale è oggi in contrasto con le successive disposizioni in materia contenute nella direttiva 2007/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 e il suo ulteriore mantenimento in vigore comporta fra l'altro evidenti svantaggi

concorrenziali per le imprese produttrici interessate che dovrebbero produrre rispondendo a diverse prescrizioni a seconda che la loro produzione sia destinata al mercato nazionale o a quello interno comunitario e, viceversa, sarebbero impediti ad un adeguamento della loro offerta commerciale rispetto alla più ampia gamma di confezioni oggi consentita ai loro concorrenti europei.

*c) la rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo;*

Il problema da risolvere è naturalmente quello di provvedere prima possibile al dovuto adeguamento dell'ordinamento interno a quello europeo ormai vigente in materia, eliminando i vincoli ingiustificati per la produzione nazionale.

*d) la descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento;*

L'obiettivo è immediatamente e direttamente individuato nella direttiva comunitaria che si va ad attuare e consiste nella riduzione dei vincoli alle quantità nominali delle confezioni e dei contenitori (che sono limitati solo ai vini ed alle bevande spiritose e, solo transitoriamente, anche al latte ed alla pasta secca) e in limitati interventi di razionalizzazione, anch'essi prescritti dalla direttiva comunitaria da attuare, relativamente ad altre disposizioni connesse alle quantità nominati dei prodotti confezionati. L'obiettivo indiretto è quello di superare ostacoli alla commercializzazione dei prodotti derivanti da prescrizioni che hanno perduto nel tempo la loro originaria funzione, favorendo con norme che consentano meglio di quelle già vigenti di garantire la libera circolazione dei prodotti, un adeguamento dell'offerta in linea con l'assetto del mercato europeo e con l'evoluzione delle preferenze dei consumatori e l'innovazione, anche di tipo tecnologico, nel settore del confezionamento e della vendita al dettaglio ed evitando, sul piano nazionale, che dal mancato adeguamento possa derivarne un danno alla concorrenzialità dei prodotti. intervenire riducendo le tipologie di prodotti per la cui commercializzazione continuano a essere prescritte quantità nominali obbligatorie. Trattandosi di norme direttamente prescrittive di obblighi (o, meglio, di riduzione degli obblighi prescritti) non si individua l'esigenza di indicatori di risultato essendo il risultato atteso connotato alla norma stessa.

*e) l'indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio;*

I destinatari diretti sono gli operatori economici del settore interessato (in particolare i produttori dei beni non più oggetto di prescrizioni di confezionamento e quelli per i quali tali prescrizioni invece permangono) e le amministrazioni competenti per le relative attività di sorveglianza del mercato. I destinatari indiretti sono i consumatori dei prodotti interessati dall'innovazione normativa in questione.

## **Sezione 2. Le procedure di consultazione:**

Le procedure di consultazione delle parti interessate si sono svolte in maniera informale, tenendo conto che la direttiva comunitaria che si va ad attuare è stata a sua volta oggetto a suo tempo di procedure di consultazione sia in sede nazionale che in sede comunitaria, da cui è emerso un generale favore delle associazioni rappresentative delle categorie produttive interessate rispetto all'esigenza di riduzione di tali vincoli al confezionamento dei prodotti, con il mantenimento di



limitate deroghe per settori. Relativamente allo schema di decreto legislativo la consultazione informale delle medesime associazioni di categoria è stata conseguentemente limitata ai soli aspetti non vincolati dalla predetta direttiva e per i quali era prevista la possibilità di esercitare opzioni e da tali consultazioni è emersa l'esigenza di mantenere transitoriamente le prescrizioni in materia di gamme solo per il latte e per la pasta secca.

### **Sezione 3. La valutazione dell'opzione di non intervento («Opzione zero»):**

L'opzione di non intervento non può essere presa in considerazione trattandosi in questo caso della necessaria attuazione di una direttiva comunitaria e della relativa delega legislativa.

### **Sezione 4. La valutazione delle opzioni alternative di intervento regolatorio:**

Anche a questo riguardo valgono le medesime considerazioni di cui alla sezione 3 essendo l'intervento quasi totalmente vincolato nel contenuto dalle prescrizioni della direttiva e vincolato nella forma dalla delega legislativa già in vigore.

### **Sezione 5. La giustificazione dell'opzione regolatoria proposta:**

#### *a) il metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti;*

nessun particolare metodo di analisi è stato applicato per la misurazione degli effetti, poiché la disciplina non introduce nuovi obblighi ma riduce e razionalizza quelli oggi vigenti, in piena conformità all'analoga semplificazione già contenuta nella direttiva comunitaria che si deve recepire. Peraltro relativamente all'opportunità di utilizzare o meno le limitate opzioni che la direttiva ha lasciato alla scelta dei singoli stati membri ed ai conseguenti positivi effetti attesi dalle scelte effettuate, come già precisato, sono state informalmente sentite con incontri e scambi di corrispondenza le principali associazioni di categoria interessate, che concordano sostanzialmente con le scelte effettuate nel presente schema.

#### *b) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio – lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziano i relativi vantaggi collettivi netti;*

- *Impatto diretto ed indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività:* la riduzione degli obblighi, attraverso la riduzione delle tipologie di prodotti soggetti a particolari obblighi di o limitazione delle gamme di quantità utilizzabili per le confezioni poste in commercio certamente non incrementa l'impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni interessate alle relative attività di controllo, ma anzi riduce presumibilmente tale impatto consentendo di migliorare l'attività di sorveglianza in termini qualitativi.

- *Impatto sui destinatari diretti:* anche in questo caso l'impatto sui destinatari diretti è sicuramente limitato e positivo, trattandosi di una riduzione degli obblighi già in essere.
- *Impatto sui destinatari indiretti:* anche in questo caso sono prevedibili solo limitati impatti positivi sui consumatori, connessi alla maggiore e più varia offerta di prodotti che non genera di per sé maggiori difficoltà di comparazione ove si considerino le altre disposizioni vigenti relativamente all'obbligatorietà dell'indicazione del peso netto e del prezzo anche per unità di misura..

*c) la puntuale indicazione degli obblighi informativi (OI) ovvero di tutti quegli obblighi che la norma pone a carico dei destinatari diretti ed indiretti e che riguardano la raccolta, il mantenimento e la trasmissione di informazioni a terzi o ad autorità pubbliche. Occorrerà che l'analisi elenchi puntualmente gli OI introdotti con l'opzione prescelta, evidenziando come tale opzione minimizzi i relativi "costi amministrativi" posti a carico dei destinatari diretti ed indiretti, con particolare enfasi per i costi amministrativi delle imprese. La metodologia di misurazione per i costi amministrativi generati, legati agli OI, dovrà preferibilmente riferirsi allo EU Standard Cost Model, il metodo adottato dalla Commissione europea sulla base delle esperienze dei paesi europei;*

Non vi sono nuovi obblighi informativi né nuovi costi amministrativi, trattandosi di un intervento di semplificazione e riduzione degli obblighi vigenti.

*d) l'eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate;*

Per le considerazioni sopra esposte, non sono state esaminate diverse opzioni.

*e) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.);*

Nulla da segnalare a questo riguardo.

## **Sezione 6. L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese:**

L'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese è sicuramente positiva in quanto la disposizione consente una migliore e dovuta armonizzazione con le norme vigenti in materia negli altri Stati membri dell'Unione europea e consente alle imprese nazionali di diversificare ed adeguare la propria offerta rispetto all'evoluzione della domanda nazionale ed internazionale quanto alle quantità delle confezioni poste in commercio.

## **Sezione 7. Le modalità attuative dell'intervento:**

### *a) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento;*

Nulla è innovato rispetto ai soggetti responsabili per l'attuazione dell'intervento in quanto gli obblighi semplificati in materia di gamme di confezionamento gravano su un minor numero dei medesimi soggetti (imprese produttrici) sui cui gravavano i precedenti analoghi obblighi e comportano attività di vigilanza e controllo conseguentemente meno gravose da parte delle medesime amministrazioni al riguardo già competenti.

### *b) le eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;*

Non sono previste particolari azioni di pubblicità dell'intervento, restando affidata la necessaria informazione su tale novità normativa alla normale attività di comunicazione dell'amministrazione già in essere con le strutture esistenti (pubblicazione sui siti web, comunicati stampa, ecc.) ed all'attività di informazione diffusa al pubblico da parte degli uffici delle Camere di commercio territorialmente competenti in materia di metrologia.

### *c) gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento;*

Il rispetto dei ridotti obblighi in materia di corretto confezionamento dei prodotti rimane affidato ai medesimi organi che svolgevano attività di monitoraggio e controllo sugli analoghi e più estesi obblighi precedenti, essendosi limitata la norma proposta solo ad una migliore specificazione delle disposizioni sanzionatorie.

### *d) gli eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR;*

E' prevista per gli aspetti tecnici la possibilità di modifica, aggiornamento, adeguamento e revisione della regolamentazione con provvedimento generale di carattere amministrativo, ove tali modifiche siano di diretta derivazioni da successive modifiche della direttiva recepita.

# SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/45/CE CHE RECA DISPOSIZIONI SULLE QUANTITÀ NOMINALI DEI PRODOTTI PRECONFEZIONATI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la direttiva 2007/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE del Consiglio e modifica la direttiva 76/211/CEE del Consiglio;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del..... ;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

*(Oggetto e ambito d'applicazione)*

1. Il presente decreto stabilisce norme relative alle quantità nominali dei prodotti in imballaggi preconfezionati e si applica ai prodotti preconfezionati e agli imballaggi preconfezionati, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 25 ottobre 1978, n. 690, ed all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del confezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E..

2. Il presente decreto non si applica ai prodotti elencati nell'allegato che sono venduti in negozi esenti da tassazione per essere consumati al di fuori dell'Unione europea.

## ART. 2

### *(Libera circolazione delle merci)*

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto dagli articoli 3 e 4, non è possibile rifiutare, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti in imballaggi preconfezionati per motivi attinenti alle quantità nominali degli imballaggi.
2. Nel rispetto dei principi enunciati nel trattato che istituisce la Comunità europea ed in particolare quelli relativi alla libera circolazione delle merci, le quantità nominali obbligatorie previste per il latte e la pasta secca continuano ad esserlo fino all'11 ottobre 2012.

## ART. 3

### *(Commercializzazione e libera circolazione di taluni prodotti)*

1. I prodotti elencati nel punto 2 dell'allegato, e presentati in imballaggi preconfezionati negli intervalli elencati nel punto 1 dell'allegato, sono immessi sul mercato solo se preconfezionati in imballaggi nelle quantità nominali elencate nel punto 1 dell'allegato.

## ART. 4

### *(Generatori di aerosol)*

1. I generatori di aerosol, come definiti all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, recante attuazione della direttiva 75/324/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol, recano l'indicazione della capacità nominale totale del loro contenitore. Tale indicazione è fatta in modo da evitare confusione con il volume nominale del loro contenuto.
2. In deroga all'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica n. 741 del 1982, i generatori di aerosol possono non recare l'indicazione della quantità nominale espressa in massa del loro contenuto.

## ART. 5

### *(Imballaggi multipli e imballaggi preconfezionati costituiti da imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente)*

1. Ai fini dell'articolo 3, qualora due o più imballaggi preconfezionati singoli costituiscano un imballaggio multiplo, le quantità nominali elencate nel punto 1 dell'allegato si applicano a ciascun imballaggio preconfezionato singolo.
2. Qualora un imballaggio preconfezionato sia costituito da due o più imballaggi singoli non destinati ad essere venduti singolarmente, le quantità nominali elencate nel punto 1 dell'allegato si applicano all'imballaggio preconfezionato.

ART. 6  
(*Modifiche*)

1. L'articolo 15 del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614, è modificato come segue:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: "Il controllo sulla conformità alle disposizioni del presente decreto delle bottiglie recipienti-misura, munite del contrassegno di cui all'articolo 9, è effettuato presso il fabbricante o il rappresentante autorizzato o importatore. Le spese di viaggio e di soggiorno del personale incaricato del controllo sono a carico del fabbricante, del rappresentante autorizzato o dell'importatore, i quali devono altresì fornire le bottiglie necessarie per i controlli medesimi.";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Ministro dello sviluppo economico stabilisce con propri decreti le modalità del controllo in conformità al metodo di riferimento di cui all'allegato V.".

2. Nell'articolo 1 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, di adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee 76/211/CEE le parole: "non contemplati dal decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, nella legge 19 agosto 1976, n. 614, " sono soppresse.

3. Nell'articolo 12 della legge 25 ottobre 1978, n. 690, dopo l'ultimo comma sono aggiunti il seguenti:

"Chiunque produce, importa, detiene per vendere, vende o comunque immette sul mercato prodotti presentati in imballaggi preconfezionati in quantità nominali diverse da quelle obbligatorie è soggetto alla sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.

Le sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti sono applicate dalle Camere di commercio e i rapporti sulle violazioni sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, al Segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. I proventi derivanti dall'applicazione di tali sanzioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.".

ART. 7  
(*Abrogazioni*)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogati:

- a) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, l'allegato I, l'allegato II e l'allegato III del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 1976, n. 614;
  - b) l'articolo 13 della legge 25 ottobre 1978, n. 690;
  - c) l'articolo 4, l'allegato I, l'allegato II e l'allegato III del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391;
  - d) il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 871, di attuazione della direttiva 80/232/CEE;
  - e) l'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 825, di attuazione delle direttive (CEE) n. 78/891 e n. 79/1005 relative al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati;
  - f) l'allegato I alla legge 16 febbraio 1987, n. 47;
  - g) l'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 1° marzo 1988, n. 131;
  - h) l'allegato I al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 106.
2. Sono abrogate le disposizioni in materia di quantità nominali dei prodotti preconfezionati contrastanti o incompatibili con il presente decreto.

#### ART. 8

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. I soggetti pubblici competenti provvedono all'attuazione dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

#### ART. 9

##### *(Applicazione)*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal primo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, le violazioni di previgenti disposizioni nella medesima materia abrogate dal presente decreto non sono sanzionate se successive al 10 aprile 2009.

#### Articolo 10

##### *(Disposizioni attuative e di adeguamento alle successive direttive comunitarie in materia)*

1. Le eventuali disposizioni tecniche attuative del presente decreto o di adeguamento ad ulteriori direttive comunitarie in materia, nonché dei relativi allegati, sono adottate con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



ALLEGATO

GAMME DEI VALORI DELLE QUANTITÀ NOMINALI DEL CONTENUTO DEGLI IMBALLAGGI  
PRECONFEZIONATI

1. Prodotti venduti a volume (valore in ml)

Vino tranquillo	Nell'intervallo tra 100 ml e 1 500 ml, solo gli 8 valori seguenti: ml: 100 — 187 — 250 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500
Vino giallo	Nell'intervallo tra 100 ml e 1 500 ml, solo il valore seguente: ml: 620
Vino spumante	Nell'intervallo tra 125 ml e 1 500 ml, solo i 5 valori seguenti: ml: 125 — 200 — 375 — 750 — 1 500
Vino liquoroso	Nell'intervallo tra 100 ml e 1 500 ml, solo i 7 valori seguenti: ml: 100 — 200 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500
Vino aromatizzato	Nell'intervallo tra 100 ml e 1 500 ml, solo i 7 valori seguenti: ml: 100 — 200 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500
Bevande spiritose	Nell'intervallo tra 100 ml e 2 000 ml, solo i 9 valori seguenti: ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1 000 — 1 500 — 1 750 — 2 000

2. Definizioni dei prodotti

Vino tranquillo	Vino di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo <sup>(1)</sup> (codice NC ex 2204).
Vino giallo	Vino di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1493/1999 (codice NC ex 2204) con denominazione d'origine «Côtes du Jura», «Arbois», «l'Etoile» e «Château-Chalon», in bottiglie di cui all'allegato I, punto 3, del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli <sup>(2)</sup> .
Vino spumante	Vino di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e all'allegato I, punti 15, 16, 17 e 18, del regolamento (CE) n. 1493/1999 (codice NC 2204 10).
Vino liquoroso	Vino di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e all'allegato I, punto 14, del regolamento (CE) n. 1493/1999 (codici NC 2204 21 — 2204 29).
Vino aromatizzato	Vino aromatizzato di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli <sup>(3)</sup> (codice NC 2205).
Bevande spiritose	Bevande spiritose di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose <sup>(4)</sup> (codice NC 2208).

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

<sup>(2)</sup> GU L 118 del 4.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 382/2007 (GU L 95 del 5.4.2007, pag. 12).

<sup>(3)</sup> GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005.

<sup>(4)</sup> GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2005.